

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETÀ**

**"PRIMA INDUSTRIE S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di dicembre, in Collegno, via Torino n. 166, presso gli uffici della società Prima Industrie alle ore 17 e minuti 31.

A richiesta della società **"PRIMA INDUSTRIE - S.P.A."**, con sede in Collegno, via Antonelli n. 32, capitale sociale versato Euro 16.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 03736080015 e numero 582421 del Repertorio Economico Amministrativo;

mi sono recato in questo luogo per redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della società indicata.

Avanti me **Dottor NATALE NARDELLO,**

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è comparso il signor:

- CARBONATO ing. GIANFRANCO, nato a Cusano Milanino (MI) il 2 giugno 1945, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società **"PRIMA INDUSTRIE - S.P.A."**, presso la quale è domiciliato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società medesima limitatamente al punto 2 del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Omissis .....
2. Deliberazioni in merito all'aumento di capitale e all'emissione di warrant;
3. Omissis .....

Aderendo io notaio a detta istanza do atto di quanto segue.

L'ing Gianfranco Carbonato mantiene la presidenza della riunione già assunta nel corso della trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, testè conclusosi, e dichiara:

1. la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata, ai sensi di statuto, per questo giorno, luogo ed ora mediante comunicazione inviata via mail agli aventi diritto in data 14 dicembre 2009;

2. oltre ad esso Presidente sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

D'ISIDORO dott. SANDRO - presente;

MAURI dott. MARIO - presente;

PEIRETTI ing. DOMENICO - presente;



BASSO dott. EZIO GIOVANNI - presente;  
MANSOUR dott. RAFIC YOUSSEF - presente;  
MANSOUR dott. MICHAEL RAFIK - presente;  
3. in particolare i Consiglieri signori:  
D'ISIDORO dott. SANDRO  
MANSOUR dott. RAFIC YOUSSEF  
MANSOUR dott. MICHAEL RAFIK  
MAURI dott. MARIO  
PEIRETTI ing. DOMENICO

partecipano alla riunione in audio conferenza nel rispetto delle disposizioni dello statuto sociale;

4. per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i membri effettivi signori:

dott. Riccardo Formica - Presidente - presente;  
dott. Roberto Petrignani - Sindaco Effettivo - presente;  
dott. Andrea Mosca - Sindaco Effettivo - presente;

5. in particolare i Sindaci Effettivi signori:

dott. Riccardo Formica - Presidente  
dott. Andrea Mosca - Sindaco Effettivo

partecipano alla riunione in audio conferenza nel rispetto delle disposizioni dello statuto sociale;

dichiara inoltre

la presente riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preventivamente il Presidente e i consiglieri dott. Rafic Youssef Mansour, ing. Domenico Peiretti e dott. Ezio Giovanni Basso segnalano di essere personalmente titolari di azioni della società. In relazione alle determinazioni in merito all'aumento di capitale, i predetti consiglieri sono pertanto portatori di un interesse potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 2391 c.c. in quanto destinatari dell'offerta in opzione dell'aumento di capitale. Tuttavia il Presidente ricorda e precisa che l'aumento di capitale e tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti sono nell'interesse della società, in quanto necessari per riequilibrare la struttura finanziaria della società che risulta gravata da un ammontare di debito ritenuto elevato anche alla luce dell'attuale situazione congiunturale e finanziaria. Non c'è dubbio alcuno pertanto che tale operazione sia conveniente e nell'interesse della società.

Il Presidente dà atto che è presente il rappresentante di Banca Akros S.p.A. dott. Massimo RACCA.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 8 giugno 2009, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data repertorio. n. 58613/23164 registrata a Torino

in data 27 luglio 2009 al n. 15446 serie 1T, ha tra l'altro attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2441 e 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale in via scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione, tra l'altro, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo da realizzarsi mediante:

(i) emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna da offrire in opzione agli aventi diritto, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio stesso di determinare il numero delle azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione ed il sovrapprezzo;


(ii) eventuale facoltà di abbinare alle azioni ordinarie oggetto di emissione diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie (warrant) da offrire in opzione agli aventi diritto.

Precisa che il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione parziale della delega attribuitagli dalla citata assemblea dell'8 giugno 2009, ha deliberato nella riunione del 12 ottobre 2009:

1. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per l'importo massimo di Euro 15.500.000,00, comprensivo di valore nominale e di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già emesse e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto con obbligo di versamento integrale del nominale e sovrapprezzo delle azioni opzionate al momento della sottoscrizione ("Aumento di Capitale");

2. di emettere e abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione in forza dell'Aumento di Capitale un numero massimo di diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie ossia warrant ("Warrant Prima Industrie 2009-2013") identico al numero massimo di azioni da emettersi in forza dell'Aumento di Capitale, in ragione di un Warrant Prima Industrie 2009-2013 per ogni nuova azione sottoscritta, che conferiscano ai loro titolari il diritto di sottoscrivere, mediante versamento del prezzo di esercizio, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Warrant Prima Industrie 2009-2013 presentato per l'esercizio; di richiedere la quotazione dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana;

3. di disciplinare i Warrant Prima Industrie 2009-2013 con il regolamento ("Regolamento Warrant"), precisando che i Warrant Prima Industrie 2009-2013 saranno esercitabili nel periodo dalla data di emissione al 31 dicembre 2013 e che, ove esercitati, le azioni di compendio dovranno essere emesse entro il decimo giorno di borsa aperto del mese successivo a quello di presentazione



della richiesta di esercizio;

4. di ulteriormente aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile al servizio dell'esercizio dei "Warrant Prima Industrie 2009-2013", abbinati alle azioni ordinarie emesse a seguito dell'Aumento di Capitale, per l'importo massimo di Euro 22.500.000,00 comprensivo di valore nominale e di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già emesse e godimento regolare, ("Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013"), nel rapporto di una azione per ciascun Warrant Prima Industrie 2009-2013;

5. di fissare il giorno 30 giugno 2010, quale termine indicato dall'articolo 2439, secondo comma del Codice Civile, per l'Aumento di Capitale, stabilendo che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che la parte non sottoscritta rimane disponibile per i successivi aumenti, che potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della delega conferita dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009;

6. di fissare, il giorno 28 febbraio 2014 quale termine indicato dall'articolo 2439, secondo comma del Codice Civile, per l'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013, stabilendo che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che la parte non sottoscritta rimane disponibile per i successivi aumenti, che potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della delega conferita dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009;

7. di rimettere ad una futura deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2443 codice civile, tutti i termini e condizioni degli aumenti di capitale deliberati, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, la determinazione del prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell'Aumento di Capitale e dell'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 e conseguentemente la determinazione del prezzo di esercizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013, la determinazione del numero massimo di azioni da emettersi in forza dell'Aumento di Capitale e del relativo rapporto di assegnazione in opzione, la determinazione del numero massimo di azioni da emettersi in forza dell'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 e, comunque, la determinazione dell'e-

satto ammontare dei predetti aumenti di capitale sociale, fermo restando che i prezzi di sottoscrizione delle azioni, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, relativi ai predetti aumenti di capitale, dovranno essere determinati anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società nell'imminenza dell'operazione.".

Il Presidente specifica che la rimessione ad una ulteriore deliberazione del consiglio di amministrazione degli elementi indicati al precedente punto 7 aveva proprio la finalità di consentire la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie oggetto dell'Aumento di Capitale e del prezzo di esercizio dei Warrant in data più prossima all'inizio del periodo di offerta sulla base degli andamenti più recenti di mercato.

Proseguendo il Presidente rileva che il Consiglio di Amministrazione intende dar corso all'offerta, per cui si rende necessario con la presente riunione determinare tutti i termini e condizioni degli aumenti di capitale deliberati con la precedente riunione del Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2009.

In particolare precisa che occorre stabilire l'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, il numero delle azioni ordinarie con warrant da emettere, il prezzo di emissione comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo, il rapporto di opzione; l'ammontare dell'aumento di capitale a servizio dei warrant, il numero delle azioni ordinarie da destinare al servizio dei warrant, il prezzo di esercizio dei warrant e il loro periodo di esercizio, nonché il periodo di offerta e di trattazione dei diritti.

Il Presidente richiama l'esistenza dell'impegno irrevocabile di sottoscrizione dell'aumento di capitale per il complessivo importo - comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo - di Euro 6.000.000,00 da parte di alcuni soci rilevanti:

Erste International S.A.	Euro 4.200.000,00
Lestri Holding B.V.	Euro 1.200.000,00
Carbonato Gianfranco	Euro 300.000,00
Peiretti Domenico	Euro 300.000,00

Precisa che l'impegno di Lestri Holding B.V. potrà essere adempiuto da quest'ultima direttamente e/o per il tramite di Cambria S.A. e/o di uno o più dei fondi gestiti da Cambria Ltd - società di gestione inglese autorizzata e regolamentata dall'Authority per i Mercati Finanziari del Regno Unito (F.S.A.) anche mediante sottoscrizione diretta delle Azioni che dovessero risultare non sottoscritte ad esito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitata di cui all'art. 2441, 3° comma, cod. civ..

Il Presidente riferisce che nel solo caso in cui al termine del Periodo di Opzione l'Aumento di Capitale non sia stato sottoscritto per un importo, comprensivo di valore nominale e sovrapp-



prezzo, almeno pari ad Euro 7.500.000,00, verrà esperito ogni tentativo per ottenere la sottoscrizione della differenza tra quanto sottoscritto ed Euro 7.500.000,00 da parte di investitori rilevanti già facenti parte della compagine azionaria o di nuovi investitori mediante acquisto all'asta dei diritti di opzione.

Precisa che, perfezionati tutti gli elementi dei deliberati aumenti con la presente riunione, una volta ottenuto il nulla osta da parte della Consob, sarà pubblicato il prospetto informativo.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Riccardo Formica il quale conferma che l'attuale capitale sociale di Euro 16.000.000,00 è interamente versato.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito fra i presenti il Consiglio di Amministrazione:

- . udita l'esposizione del Presidente,
- . preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
- . in attuazione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009 e ad integrazione e specificazione delle deliberazioni adottate nella precedente riunione del 12 ottobre 2009,
- . a sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile,
- . tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento recente delle quotazioni delle azioni della società;
- . considerato che il prezzo di esercizio del warrant è stato determinato tenendo conto dello stacco del diritto di opzione e del relativo valore;

con voto espresso all'unanimità

#### D E L I B E R A

1) Con riferimento all'Aumento di Capitale deliberato in data 12 ottobre 2009 per massimi Euro 15.500.000,00 (quindicimilionicinquecentomila virgola zero zero) comprensivi di nominale e sovrapprezzo, di determinare il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in Euro 6,80 (sei virgola ottanta) di cui Euro 2,50 (due virgola cinquanta) a titolo di capitale ed Euro 4,30 (quattro virgola trenta) a titolo di sovrapprezzo.

2) Considerato (i) il controvalore massimo di Euro 15.500.000,00 comprensivo di nominale e sovrapprezzo, dell'Aumento di Capitale così come deliberato in data 12 ottobre 2009, (ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di cui alla precedente deliberazione sub 1 e (iii) il numero di azioni cui spetta il diritto di opzione, di stabilire che l'Aumento di Capitale a pagamento in via scindibile avrà luogo con emissione, in regime di dematerializzazione, di massime numero 2.240.000 (duemilioniduecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione - con godimento regolare - da offrire in opzione agli aventi di-

ritto con obbligo di versamento integrale del nominale e sovrapprezzo delle azioni opzionate al momento della sottoscrizione, e così per un aumento di capitale di massimi Euro 5.600.000,00 (cinquemilioneisecentomila virgola zero zero) e per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, pari a Euro 15.232.000,00 (quindicimilioniduecentotrentaduemila virgola zero zero).

3) - (i) Di determinare conseguentemente il rapporto di assegnazione in opzione in ragione di numero 7 (sette) nuove azioni ogni numero 20 (venti) azioni possedute, dando atto che non vi sono azioni proprie.


4) Di determinare che i diritti di opzione potranno essere esercitati dal 28 dicembre 2009 al 22 gennaio 2010 e la negoziazione in Borsa dei diritti di opzione avrà inizio il 28 dicembre 2009 e si concluderà il 15 gennaio 2010 e che i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dall'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, 3° comma del Codice Civile.

5) Di determinare conseguentemente in massimi numero 2.240.000 (duemilioniduecentoquarantamila) i Warrant Prima Industrie 2009-2013, da emettere ed abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione in forza dell'Aumento di Capitale, in ragione di un Warrant Prima Industrie 2009-2013 per ogni nuova azione sottoscritta, che conferiscano ai loro titolari il diritto di sottoscrivere, mediante versamento del prezzo di esercizio, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, numero una azione di compendio ogni numero un Warrant Prima Industrie 2009-2013 presentato per l'esercizio.

6) Di determinare il prezzo unitario di esercizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013, con diritto per ciascun warrant esercitato all'emissione di una azione di compendio, in Euro 8,50 (otto virgola cinquanta) di cui Euro 2,50 da imputarsi a titolo di capitale ed Euro 6,00 (sei virgola zero zero) da imputarsi a titolo di sovrapprezzo e di stabilire che i Warrant Prima Industrie 2009-2013 potranno essere esercitati in qualsiasi giorno di borsa aperta a far tempo dalla data di emissione dei Warrant e fino al 16 dicembre 2013, variando la data indicata nella precedente delibera del 12 ottobre 2009.

7) Di determinare che i Warrant Prima Industrie 2009-2013 siano disciplinati dal Regolamento Warrant già approvato in data 12 ottobre 2009 e che viene qui modificato, anche in conseguenza delle deliberazioni sopra assunte; il Regolamento Warrant, così come modificato e integrato, viene approvato e allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

8) Considerato (i) il controvalore massimo di Euro 22.500.000,00 (ventiduemilionicinquecentomila virgola zero zero), comprensivi di nominale e sovrapprezzo, stabilito dal consiglio di amministrazione con la sua deliberazione del 12 ottobre 2009, per



l'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013, (ii) il numero massimo di Warrant Prima Industrie 2009-2013 determinato dalla precedente deliberazione sub 5, (i-ii) il prezzo di esercizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 determinato dalla precedente deliberazione sub 6, di stabilire che l'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013, a pagamento e in via scindibile avrà luogo con emissione, in regime di dematerializzazione, di massime numero 2.240.000 (duemilioniduecentoquarantamila) azioni ordinarie di compendio del valore nominale di Euro 2,50, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione - con godimento regolare - e così per un Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 di massimi Euro 5.600.000,00 (cinquemilioneiseicentomila virgola zero zero) e per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, pari a Euro 19.040.000,00 (diciannovemilioniquarantamila virgola zero zero).

9) Di confermare il giorno 30 giugno 2010, quale termine indicato dall'articolo 2439, secondo comma del Codice Civile, per l'Aumento di Capitale, confermando altresì che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che la parte non sottoscritta rimane disponibile per i successivi aumenti, che potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della delega conferita dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009.

10) Di confermare il giorno 28 febbraio 2014 quale termine indicato dall'articolo 2439, secondo comma del Codice Civile, per l'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013, confermando altresì che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che la parte non sottoscritta rimane disponibile per i successivi aumenti, che potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della delega conferita dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009.

11) Di aggiornare come segue l'art. 5 dello statuto sociale modificando il seguente comma quale penultimo comma:

"Articolo 5

.....omissis .....

In esecuzione parziale della delega attribuita al Consiglio di amministrazione dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, con deliberazioni in data 12 ottobre 2009 e in data 18 dicembre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha disposto (i) di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale per no-


minali massimi Euro 5.600.000,00 (cinquemilioneiseicentomila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 2.240.000 (duemilioneiduecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto al prezzo di Euro 6,80 (sei virgola ottanta) comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo dell'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo di Euro 15.232.000,00 (quindicimilioneiduecentotrentaduemila virgola zero zero) con scadenza dell'aumento di capitale al giorno 30 (trenta) giugno 2010 (duemiladieci) stabilendo che, ove entro la predetta data non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data; (ii) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in forma scindibile e a pagamento, al servizio dell'esercizio dei "Warrant Prima Industrie 2009-2013", abbinati alle azioni ordinarie emesse in forza dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2009 e 18 dicembre 2009, per nominali massimi Euro 5.600.000,00 (cinquemilioneiseicentomila virgola zero zero) mediante emissione di numero 2.240.000 (duemilioneiduecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, nel rapporto di una azione per ogni "Warrant Prima Industrie 2009-2013", al prezzo di esercizio di Euro 8,50 (otto virgola cinquanta) comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo dell'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo di Euro 19.040.000,00 (diciannovemilioneiquarantamila virgola zero zero) con scadenza dell'aumento di capitale al giorno 28 (ventotto) febbraio 2014 (duemilaquattordici) stabilendo che, ove entro la predetta data non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

.....omissis ....."

**12)** Di mantenere fermi ed invariati tutti gli altri termini e condizioni relativi agli aumenti di capitale di cui trattasi, quali determinati nella precedente delibera del Consiglio in data 12 ottobre 2009.

**13)** Di dare mandato disgiuntamente ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione per:

- dare esecuzione ai deliberati aumenti di capitale;
- effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente in merito all'esecuzione degli aumenti di capitale ivi comprese le comunicazioni relative al calendario di offerta con facoltà di modificarlo e di individuare il periodo e le modalità di esercizio dei diritti inoptati e ciò in funzione delle esigenze della società e del mercato;
- ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalla competente autorità;



- predisporre, presentare, modificare ed integrare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione delle operazioni deliberate, ivi compresi il prospetto informativo e ogni altro documento necessario all'istruttoria con le autorità competenti, con facoltà in particolare di richiedere l'ammissione alla quotazione dei warrant;

- depositare presso il Registro delle Imprese lo Statuto aggiornato, in funzione all'esito delle operazioni deliberate, ad aumenti di capitale completamente o parzialmente eseguiti, in particolare provvedendo all'accertamento degli effettivi aumenti di capitale sottoscritti e del numero di nuove azioni emesse e comunque apportando di volta in volta, anche in funzione dell'esercizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 all'articolo 5 dello statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione ed al perfezionamento dell'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Prima Industrie 2009-2013 (in particolare provvedendo all'aggiornamento del capitale sociale e del numero di azioni emesse e alla precisazione dell'aumento di capitale residuo) e all'uopo provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento;

- apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste da Borsa Italiana e dalla Consob, nonché per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Infine il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara la riunione chiusa alle ore 18 e minuti 57.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a mano e in parte dattiloscritto da me e da persone a me fide su facciate ventitre e parte della ventiquattresima di sei fogli, che leggo al comparente che lo approva e con me Notaio si sottoscrive.

In originale firmato:

Gianfranco Carbonato

Natale Nardello Notaio

**Regolamento dei "Warrant Prima Industrie 2009-2013"**  
(di seguito il "Regolamento")

**Art. 1 Warrant Prima Industrie 2009-2013**

- 1.1 In data 8 giugno 2009 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. (di seguito "Prima Industrie") ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2441 e 2443 del C.C., in via scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) stabilendo che tale aumento potrebbe realizzarsi mediante:
- i. emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per il Consiglio stesso di determinare il numero delle azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione ed il sovrapprezzo.
  - ii. eventuale facoltà di abbinare alle azioni ordinarie oggetto di emissione diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie (warrant) da offrire in opzione agli aventi diritto.
- 1.2 In data 12 ottobre 2009, il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie, esercitando la facoltà attribuita dall'Assemblea Straordinaria di cui al precedente paragrafo 1.1, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per l'importo massimo di Euro 15.500.000,00 (quindicimilionicinquecentomilavirgola zero zero), comprensivo di valore nominale e di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già emesse e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto con obbligo di versamento integrale del nominale e sovrapprezzo delle azioni opzionate al momento della sottoscrizione (da ora "**Aumento di Capitale in Opzione**") e di emettere e abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione in forza dell'Aumento di Capitale in Opzione un numero massimo di diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie ossia warrant (da ora "**Warrant**") identico al numero massimo di azioni di nuova emissione da emettersi in forza dell'Aumento di Capitale in Opzione, in ragione di un Warrant per ogni nuova azione sottoscritta.
- 1.3. Nella medesima riunione del 12 ottobre 2009, il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie, sempre esercitando la facoltà attribuita dall'Assemblea Straordinaria di cui al precedente paragrafo 1.1, ha deliberato di ulteriormente aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile al servizio dell'esercizio dei Warrant, per l'importo massimo di Euro 22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomilavirgola zero zero), comprensivo di valore nominale e di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi le stesse



caratteristiche delle azioni già emesse e godimento regolare, nel rapporto di una azione per ciascun Warrant.

- 1.4 Nella successiva riunione del 18 dicembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie, sempre esercitando la facoltà attribuita dall'Assemblea Straordinaria di cui al precedente paragrafo 1.1, ha determinato definitivamente in 2.240.000 il numero massimo di Warrant, in Euro 8.50 il prezzo di esercizio dei Warrant e in 2.240.000 il numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già emesse e godimento regolare, da emettersi al servizio dell'esercizio dei Warrant (di seguito le "**Azioni di Compendio**").
- 1.5 I Warrant sono assegnati gratuitamente ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale in Opzione, in ragione di n. 1 (uno) Warrant ogni azione sottoscritta.
- 1.6 I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 nonché del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008. I Warrant sono titoli al portatore e circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

## **Art. 2 Modalità di esercizio dei Warrant**

- 2.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 3, i Warrant attribuiscono agli azionisti ed ai loro aventi causa (i "**Titolari**") il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 1 (uno) Warrant esercitato, al prezzo di Euro 8,50 (il "**Prezzo d'Esercizio**"), con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal presente Regolamento (il "**Diritto di Sottoscrizione**").
- 2.2 Salvo quanto previsto al successivo punto 2.6, i Titolari dei Warrant potranno esercitare il proprio Diritto di Sottoscrizione in qualsiasi giorno di Borsa aperta a far tempo dalla data di emissione dei Warrant e fino al 16 dicembre 2013 (di seguito il "**Periodo di Esercizio**"):
- 2.3 Il Diritto di Sottoscrizione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione, durante il Periodo di Esercizio, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo punto 2.6, di apposita richiesta di sottoscrizione (la "**Richiesta di Esercizio**") da compilarsi secondo il modello allegato (Allegato 1), all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati.


Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Esercizio, salvo che per le richieste presentate dal 1 dicembre 2013 al 16 dicembre 2013 che avranno effetto il 30 dicembre 2013.

- 2.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento regolare.

- 2.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle Richieste di Esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 2.6 L'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie convoca le assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie Prima Industrie sino al giorno (incluso), in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime.
- 2.7 Le Richieste di Esercizio non potranno essere presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio.
- 2.8 Nel caso in cui, anche per effetto di quanto previsto nel successivo Art. 3, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il Titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
- 2.9 All'atto di Richiesta Esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il Titolare dei Warrant:
- (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del US Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America;
  - (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S".
- Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai Titolari di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

### **Art. 3 Diritti dei Titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Prima Industrie**

- 3.1 Qualora, tra la data di emissione dei Warrant ed il 30 dicembre 2013, Prima Industrie dia esecuzione :
- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili - dirette o indirette - o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:  
 $(P_{cum} - P_{ex})$   
nel quale
    - $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria Prima Industrie registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
    - $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Prima Industrie



registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- (ii) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno variati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili dai Titolari dei Warrant ed il Prezzo di Esercizio;
- (iii) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni del valore nominale delle azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant come indicato ai precedenti artt. 1 e 2;
- (iv) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato mentre il Prezzo di Esercizio del Warrant non sarà modificato;
- (v) ad operazioni di fusione o scissione in cui Prima Industrie non sia la società incorporante/beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
- (vi) ad aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche a servizio di obbligazioni convertibili e/o warrant, modificazioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, incorporazione di altra società nella Società non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant come indicato ai precedenti artt. 1 e 2.

L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte della Società di altre operazioni sul capitale, diverse da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibili di determinare effetti analoghi, potranno essere rettificati dalla Società il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio dei Warrant secondo metodologie di generale accettazione.

In nessun caso il prezzo di sottoscrizione di azioni in esercizio dei Warrant potrà risultare inferiore al loro valore nominale.

#### **Art. 4 Soggetti incaricati**

- 4.1 Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

#### **Art. 5 Termini di decadenza**

- 5.1 Il Diritto di Sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la Richiesta di Esercizio entro il 16 dicembre 2013. Pertanto a partire dalla data successiva alla data del 16 dicembre 2013 i Warrant, per i quali non sia stata presentata una Richiesta di Esercizio diverranno definitivamente privi di effetto.

#### **Art. 6 Regime Fiscale**

- 6.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte degli investitori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo investitore.

#### **Art. 7 Quotazione**

- 7.1 La Società ha fatto istanza per richiedere alla Borsa Italiana s.p.a. l'ammissione dei Warrant alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

#### **Art. 8 Legislazione e foro competente**

- 8.1 I Warrant sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Torino ovvero, ove il Titolare dei Warrant rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis del codice civile, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

#### **Art. 9 Varie**

- 9.1 Tutte le comunicazioni di Prima Industrie ai Titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet [www.primaindustrie.it](http://www.primaindustrie.it).
- 9.2 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 9.3 Senza necessità del preventivo assenso dei Titolari dei Warrant, Prima Industrie potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Titolari dei Warrant.



Allegato 1

### **RICHIESTA DI ESERCIZIO**

Da compilare tutto a cura del Titolare dei Warrant "Warrant Prima Industrie 2009-2013"

A: [●] [*inserire dettagli dell'Intermediario Aderente*].

Attenzione di: [●].

e per conoscenza:

A Prima Industrie S.p.A.

Attenzione di: dott. [●]

Telefono: + 39 011 [●]

Telefax: + 39 011 [●]

Email: [●]

### **Oggetto: Warrant Prima Industrie 2009-2013**

1. Titolare del Warrant

[●][*Cognome e nome o ragione sociale*]

---

[●][*Via e numero civico*]

---

[●] [*Comune, provincia*]

---

[●] [*Telefono*]

---

con la presente esercita in modo irrevocabile i Warrant di cui è Titolare secondo le modalità previste nel Regolamento dei "Warrant Prima Industrie 2009-2013".

Numero di Warrant da esercitare

[●]

---

2. Con la presente il Titolare del Warrant ordina irrevocabilmente all'Intermediario Aderente di trasferire le Azioni di Compendio sul seguente conto:

Titolare del conto

[●][*Cognome e nome o ragione sociale*]

Conto n.

[●]

Presso

[●] [Denominazione e codice della banca]

3. I Warrant non verranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del "United States Securities Act" del 1933; i Warrant non sono ammessi alla contrattazione in una borsa statunitense o in altro modo registrati presso la "Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC") ai sensi del "United States Commodity Exchange Act". L'Emittente non è registrato come intermediario di borsa ("Commission Merchant") presso la CFTC.

Con l'acquisto e l'accettazione dei Warrant il titolare del Warrant garantisce di non essere "United States Person" come definita in seguito e garantisce inoltre che cederà i Warrant qualora in futuro dovesse rientrare nella definizione di "United States Person"; il titolare dei Warrant garantisce inoltre che non ha mai in nessun periodo venduto o negoziato sia direttamente sia indirettamente i Warrant negli Stati Uniti e che non intende farlo in futuro; il titolare del Warrant garantisce inoltre che (a) non ha mai offerto, venduto o negoziato Warrant nei confronti di una "United States Person" e che non lo farà (né per se stesso né per terzi) in futuro e che (b) i Warrant non siano stati acquisiti per conto di una "United States Person". In caso di vendita del Warrant il titolare del Warrant si impegna a consegnare all'acquirente copia del presente Regolamento ovvero ad informarlo per iscritto delle limitazioni oggetto del presente paragrafo.

Si applicano le definizioni seguenti: con "Stati Uniti" si intendono gli Stati Uniti d'America (inclusi tutti gli stati, il "District of Columbia" nonché ogni altro territorio, possedimento o area che rientri sotto la loro giurisdizione); per "United States Person" si intende un cittadino o un residente negli Stati Uniti d'America, così come società di capitali e di persone o altre forme di società costituite ai sensi della legislazione degli Stati Uniti d'America o di ognuna delle relative suddivisioni politiche, nonché amministrazioni fiduciarie tali che, indipendentemente dall'origine delle loro entrate, sono soggetti a tassazione negli Stati Uniti d'America.

Il titolare del Warrant accetta che la presente dichiarazione sia presentata ad enti ed altri uffici pubblici (anche fuori della Repubblica Italiana).


[●]

[Luogo e data]

[●]

[Firma del Titolare del Warrant]

In originale firmato:  
Gianfranco Carbonato  
Natale Nardello Notaio



**FIGURA ANNULLATA**

Allegato "B" all'atto in data 18 dicembre 2009 rep.n. 59311/23698

S T A T U T O

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "PRIMA INDUSTRIE S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede legale in Collegno (TO).  
Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o sopresse sedi secondarie, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'Estero.  
Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di trasferire l'indirizzo della sede legale della società purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4


La società ha per oggetto l'impianto e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per lo studio, la produzione e la commercializzazione per conto proprio e di terzi, di apparati, strumenti, macchine e sistemi meccanici, elettrici ed elettronici e della relativa programmazione (software) destinati all'automazione industriale o ad altri settori in cui le tecnologie della società possano essere utilmente impiegate.

La società potrà inoltre fornire servizi industriali di natura tecnica, progettuale ed organizzativa nel campo della produzione di beni strumentali e dell'automazione industriale nonché servizi di elaborazione dati e contabilità.

La società potrà compiere le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, incluso il rilascio di garanzie reali e personali di qualsiasi genere anche nell'interesse di terzi.

La società potrà altresì, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

- rilevare stabilimenti industriali per effettuare ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni;
- assumere partecipazioni dirette od indirette in società costituite o costituenti aventi le stesse finalità previste dai precedenti commi;
- raccogliere fondi presso i soci con obbligo di rimborso, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.



Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione tassativa delle attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni e di quelle attività vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

## CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

### Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 16.000.000 (sedicimilioni) ripartito in n. 6.400.000 (seimilioni quattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2008 ha deliberato di aumentare, a servizio del piano di compensi destinato ad amministratori e dirigenti della Società e amministratori di società controllate, il capitale sociale di un importo massimo di Euro 375.000 (trecentosettantacinquemila) mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo di 150.000 (centocinquanta-mila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 ciascuna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto. La scadenza dell'aumento di capitale è fissata al 30 giugno 2014. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, per effetto di esercizio delle opzioni, nei seguenti periodi: mesi di giugno e di ottobre degli anni 2011, 2012 e 2013 e nel mese di giugno del 2014.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, di aumentare a pagamento, in una o più volte anche in via scindibile, il Capitale Sociale, per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni e più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse da terzi, sia in Italia sia all'estero, e/o di warrant.


Ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna e/o con warrant, da offrire in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, per un importo complessivo non superiore a euro 50.000.000,00 e comunque non eccedente di volta in volta i limiti fissati dalla

legge, con correlato aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. Civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto, per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società o imprese aventi attività rientranti nell'oggetto sociale della Società o aventi attività affini, strumentali o complementari a quella della Società, con ogni e più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, la scindibilità o meno dell'aumento, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse e il godimento.

In ogni caso l'aumento di capitale risultante dall'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti tre commi non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo).

In esecuzione parziale della delega attribuita al Consiglio di amministrazione dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009, con deliberazioni in data 12 ottobre 2009 e in data 18 dicembre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha disposto (i) di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale per nominali massimi Euro 5.600.000,00 (cinquemilioniseicentomila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 2.240.000 (duemilioniduecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, da offrire in opzione agli aventi diritto al prezzo di Euro 6,80 (sei virgola ottanta) comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo dell'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo di Euro 15.232.000,00 (quindicimilioniduecentotrentaduemila virgola zero zero) con scadenza dell'aumento di capitale al giorno 30 (trenta) giugno 2010 (duemiladieci) stabilendo che, ove entro la predetta data non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data; (ii) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in forma scindibile e a pagamento, al servizio dell'esercizio dei "Warrant Prima Industrie 2009-2013", abbinati alle azioni ordinarie emesse in forza dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2009 e 18 dicembre 2009, per nominali massimi Euro



5.600.000,00 (cinquemilioniseicentomila virgola zero zero) mediante emissione di numero 2.240.000 (duemilioniduecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, nel rapporto di una azione per ogni "Warrant Prima Industrie 2009-2013", al prezzo di esercizio di Euro 8,50 (otto virgola cinquanta) comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo dell'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo di Euro 19.040.000,00 (diciannovemilioniquarantamila virgola zero zero) con scadenza dell'aumento di capitale al giorno 28 (ventotto) febbraio 2014 (duemilaquattordici) stabilendo che, ove entro la predetta data non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Gli azionisti potranno effettuare nei confronti della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.

#### Articolo 6

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto. Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili in conformità alla vigente normativa.

#### Articolo 7

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermi restando i casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

L'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale determinerà nel rispetto delle norme di legge applicabili le modalità, i termini e le condizioni per il collocamento delle azioni inopstate.

#### Articolo 8

L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e obbligazioni convertibili nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Qualora la società proceda ad aumenti di capitale sociale, anche mediante emissione di altre categorie di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione

corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale di entità pari all'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare in conformità alla vigente normativa.

#### Articolo 9

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo 2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 10

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti nei limiti di legge e del presente statuto. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria. L'assemblea è convocata - in via ordinaria - almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comunque nell'Unione Europea o in Svizzera.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 C.C., la convocazione dell'assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del



Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o alternativamente su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Italia Oggi nonchè con ogni altro mezzo previsto dalle disposizioni di legge applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissata, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### Articolo 11

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante speciale o dell'organo amministrativo della

società, quando lo ritengano necessario, ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

Alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1 del Codice Civile si applicano gli articoli 146 e 147 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea.

Nel caso in cui la società deliberi di destinare un patrimonio ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis C.C., alle assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari di partecipazione all'affare si applica l'articolo 2447-octies C.C.

Nel caso in cui la società deliberi di emettere obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 C.C., all'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 2415, terzo comma C.C.

#### Articolo 12

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea risulterà dalla comunicazione dell'intermediario che dovrà pervenire alla società almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

#### Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non socio e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

#### Articolo 14

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze di legge.

#### Articolo 15


Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un notaio.

### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea preventivamente al voto per liste di cui ai successivi commi del presente articolo.



La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio, nonché i soci facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o aderenti a un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi all'interno di una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a undici.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendente ai sensi dei codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratori Indipendenti") e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratore Indipendente Corporate").

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla società, unitamente alla lista, apposita certificazione attestante tale titolarità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi

dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in non più di sette membri, ovvero saranno tratti un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come preventivamente stabilito dall'assemblea, meno due, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in più di sette membri;

b) dalla successiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 147 ter, III comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato come primo nell'ordine progressivo della lista medesima, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in non più di sette, ovvero vengono tratti due consiglieri nelle persone dei primi due candidati nell'ordine progressivo della lista, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in più di sette.

In ogni caso ai fini della nomina e del riparto dei consiglieri non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998, saranno tratti dalla prima lista uno o due Amministratori Indipendenti che risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e penultimo candidato, eletti nella medesima lista, che non siano Amministratori Indipendenti.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso dalla società di gestione del mercato regolamentato su cui sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società, risulterà altresì eletto l'Amministratore Indipendente Corporate più alto in graduatoria nella prima lista in luogo dell'ultimo eletto in graduatoria della medesima lista che non sia un Amministratore Indipendente.

In caso di mancata presentazione di liste, di sostituzione o integrazione di amministratori in un consiglio di amministrazione



già nominato o, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina degli amministratori con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 Codice Civile.

#### Articolo 17

L'Assemblea elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente; può inoltre eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente o il Vice Presidente ed in tutti i casi in cui non vi abbia provveduto l'assemblea, gli Amministratori provvedono alla nomina.

Il Consiglio elegge un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio. Non può essere eletto Segretario colui che, all'atto della nomina, abbia compiuto l'ottantesimo anno di età.

#### Articolo 18

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, anche al di fuori della sede sociale e comunque nell'Unione Europea, in Svizzera o negli USA e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi deve essere effettuata per telegramma, lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta per telegramma, telefax, posta elettronica o a mezzo di comunicazione telefonica con 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai sindaci.

#### Articolo 19

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, da altro Consigliere nominato dal Consiglio.

#### Articolo 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria

la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.  
Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### Articolo 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, di teleconferenza e videoconferenza, purchè risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### Articolo 22

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma codice civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.
- h) l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa vigente.

#### Articolo 23

Il Consiglio, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega e può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri: il tutto nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile.

Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, ammini-



strativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Oltre che uno o più Consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

#### Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati risultano da processi verbali trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni assembleari, ovvero mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

#### Articolo 25

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente e, nei casi previsti dal precedente art.15 al Vice Presidente, nonché nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica o digitale delle firme.

#### Articolo 26

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al Consiglio di Amministrazione potrà spettare un compenso annuo

fisso determinabile dall'assemblea; tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo che al riguardo non provvede direttamente l'assemblea. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIE-

TARI

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- a) iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- b) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, di attività in qualità di dirigente nel settore amministrativo/contabile o finanziario di una società per azioni;
- c) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, dell'attività di revisore o analista in ambito contabile presso società quotate, banche, assicurazioni, intermediari finanziari o società di revisione.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

SINDACI

Articolo 28

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la presentazione delle liste degli amministratori ai



sensi del precedente articolo 16, salvo quanto infra stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine di quindici giorni infra previsto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine di quindici giorni sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tale caso la soglia prevista dal

presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di

legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma.

La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

#### BILANCI E UTILI

##### Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

##### Articolo 30

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- a) - 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art.2430 del Codice Civile;
- b) - il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

##### Articolo 31

Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società secondo le norme del Codice Civile.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

##### Articolo 32

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 33

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

In originale firmato:

Gianfranco Carbonato

Natale Nardello

REGISTRATO A TORINO IL 19 DICEMBRE 2009 AL N. 29208 SERIE 1T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPOSTA DI FACCIAE TRENTASEI.

TORINO LI, 21 DICEMBRE 2009

